

***Sulla trascrizione dell'atto di nascita  
da cui risultino genitori dello stesso sesso:  
la trascrizione che non crea nuovi modelli di genitorialità***

SOMMARIO: 1. La massima. - 2. Il fatto. - 3. Gli snodi argomentativi del decreto della corte di merito. - 4. Quale conclusione?

**1. La massima.**

App. Torino, Sez. Famiglia, decreto 29 ottobre 2014, Pres. Silva, Rel. Giannone.

ATTO DI NASCITA FORMATO ALL'ESTERO (SPAGNA) - MINORE NATO DA COPPIA OMOSESSUALE IN SEGUITO A FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ETEROLOGA - TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI NASCITA IN ITALIA - AMMISSIBILITÀ - RAGIONI - INTERESSE PREMINENTE DEL MINORE.

*Ai fini del riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, deve aversi prioritario riguardo all'interesse superiore del minore, previsto dall'art. 3 della legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, e ribadito in ambito comunitario, con particolare riferimento al riconoscimento delle sentenze straniere in materia di rapporti tra genitori e figli, dall'art. 23 del Reg. CE n. 2201/2003, il quale stabilisce espressamente che la valutazione della non contrarietà all'ordine pubblico debba essere effettuata tenendo conto dell'interesse superiore del figlio. Nel caso di minore nato all'estero, da coppia omosessuale in seguito a fecondazione medicalmente assistita eterologa, l'atto di nascita del fanciullo può essere trascritto in Italia poiché, nel caso in questione, non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente nell'ordinamento interno, ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da diverso tempo, nell'esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne dalla legge straniera riconosciute entrambe come madri. Assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio. Nel valutare il best interest per il minore, non sono legati fra loro il piano del legame fra i genitori e quello fra genitore-figli: l'interesse del minore pone, in primis, un vincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto, nella specie validamente costituito fra la co-madre e un figlio.*

## **2. Il fatto.**

Con la decisione in esame la Corte di appello di Torino ha offerto soluzione affermativa al quesito concernente la trascrivibilità dell'atto di nascita formatosi all'estero, dove risultino "due madri" (cd. omogenitorialità).

Nel caso affrontato dai giudici torinesi, due donne (una cittadina italiana e una cittadina spagnola), ambedue residenti a Barcellona, avevano contratto matrimonio in Spagna nel 2009; ricorrendo alla fecondazione medicalmente assistita eterologa, le due donne avevano avuto un bambino nel 2011: la prima "madre" aveva donato gli ovuli per il concepimento e la seconda "madre" aveva portato avanti la gravidanza e partorito. Secondo la legge spagnola, le due donne sono entrambe madri del minore (qualificato come «figlio matrimoniale» di entrambe le madri), sulla base della considerazione che è madre chi ha partorito ed è madre la donna coniugata con la stessa.

L'unione – pur allietata dalla nascita del bambino – non aveva, però, avuto gli esiti sperati e, sul finire del 2013, le due donne avevano divorziato consensualmente, ottenendo dal tribunale spagnolo l'affidamento condiviso del minore. Il Consolato Generale d'Italia di Barcellona aveva, nelle more, trasmesso al Comune di Torino l'atto di nascita del minore, siccome figlio di cittadina italiana ancorché, come detto, dotato della cittadinanza spagnola: l'ufficiale dello stato civile aveva rifiutato la trascrizione nei suoi registri, ritenendo che esso fosse contrario all'ordine pubblico italiano.

Per impugnare tale diniego, le due donne hanno proposto ricorso al Tribunale di Torino *ex art. 96 del d.P.R. n. 396 del 2000* e il collegio giudicante ha respinto, con decreto del 21 ottobre 2013, l'opposizione, osservando che il procedimento introdotto alla stregua del richiamato disposto normativo è elettivamente strumentale al compimento di un'attività amministrativa e non può, pertanto, essere utilizzato per conseguire una pronuncia di accertamento del rapporto di filiazione tra le due ricorrenti e il minore né una statuizione inerente al riconoscimento della cittadinanza (anche) italiana dello stesso: da qui il duplice contenuto decisorio del decreto dei primi giudici, nel senso dell'affermata necessità di instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione quanto allo *status* e dell'infondatezza della richiesta di trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero perché contrario all'ordine pubblico interno (*ex art. 18 d.P.R. n. 396 del 2000*). Ha osservato, fra l'altro, il Tribunale, che l'unico modo per attribuire al minore la cittadinanza italiana sia, in linea di principio, il previo riconoscimento del rapporto di filiazione tra la ricorrente cittadina italiana e il minore, accertamento rilevante dal momento che, nello specifico, la trascrizione

dell'atto di nascita formato all'estero era stata richiesta da soggetti non residenti in Italia, nel mentre – atteso che la contrarietà all'ordine pubblico interno va individuata alla stregua dei complessivi principi desumibili dalla Carta costituzionale e di quelli comunque fondanti l'intero assetto ordinamentale del quale fanno parte le norme in materia di filiazione (art. 231 ss. c.c.) – la trascrizione dell'atto di nascita non rappresenta un diritto astrattamente e autonomamente tutelabile, in assenza di una normativa nazionale che disciplini istituti analoghi a quello del matrimonio tra persone dello stesso sesso.

In sede di gravame, la Corte di appello riforma la decisione e ordina la trascrizione dell'atto. Il Comune di Torino, ricevuta la decisione della Corte torinese, è perplesso ed esitante: procede ad approfondimenti normativi, consulta per le vie brevi il Dicastero e, all'esito di tutte le verifiche, il trascrive l'atto di nascita. Come riportato da tutti gli organi di stampa, il bambino risulta figlio di «madre A» e figlio di «madre B»: è il primo caso in Italia, sul quale commenti, anche di segno francamente contrapposto e anche non rigorosamente tecnico giuridici, non sono certo nei giorni seguenti mancati.

### **3. Gli snodi argomentativi del decreto della corte di merito.**

Va premesso che il problema affrontato dalla Corte torinese riguarda, più in generale, l'interrogativo – non del tutto nuovo, essendo stati esaminati casi analoghi anche in altre sedi di merito benché con non pari risonanza mediatica – circa la trascrivibilità degli atti di nascita, formati all'estero, da cui risultino due genitori di sesso uguale (nel caso di specie, madre A e madre B).

La motivazione a sostegno della decisione circoscrive l'ambito di cognizione e, soprattutto, lo spettro valutativo ai fini della pronuncia: specifica, infatti, come il suo *decisum* non riguardi affatto l'autorizzazione a creare, nell'ordinamento, legami familiari omogenitoriali poiché «*non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente, ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto*» preesistente. E, invero, i provvedimenti accertativi (certificato o, meglio, per noi atto di nascita) dello Stato estero sono la fonte esclusiva per ogni determinazione in ordine al rapporto di filiazione che ivi si sia formato. Nel caso sottoposto al suo giudizio, dunque, secondo il Collegio «*assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio. Nel valutare il best interest per il minore non devono essere legati fra loro il piano del legame fra i genitori e quello fra genitore-figli: l'interesse del minore pone,*

in primis, un vincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto, nella specie validamente costituito fra la co-madre e un figlio».

Ciò premesso quanto ai (voluti) limiti della portata decisionale del decreto, trattandosi di pronuncia resa dal giudice del gravame non può, ai fini di un'analisi minimamente esaustiva e suscettibile di comprensione dell'iter argomentativo seguito, prescindersi dal richiamo ai motivi di doglianza sottoposti alla Corte, così come dalla stessa espressamente enunciati: del decreto impugnato è stata, dunque, censurata l'illegittimità per 1) violazione di legge ed erronea applicazione degli art. 17, 18 e 19 d.P.R. n. 396 del 2000; 2) violazione dell'art. 33 legge n. 218 del 1995 in materia di filiazione; 3) erronea interpretazione del concetto di ordine pubblico e omessa applicazione del concetto di ordine pubblico internazionale; 4) omessa valutazione della rilevanza, nel diritto interno, del matrimonio omosessuale contratto in un Paese membro della UE; 5) omessa valutazione dell'interesse del minore ex art. 23 Reg. CE n. 2201/2003. Nel chiedere la riforma del decreto di prime cure, la reclamanti hanno, anche, ribadito la richiesta di "accertare e dichiarare il rapporto di filiazione tra il minore e la sig...., ex art. 33 legge n. 218/1995".

Il primo e il secondo motivo sono stati affrontati dal Collegio, per le insite loro connessione e valenza preliminare, sotto il profilo della legittimazione delle ricorrenti e dell'individuazione della norma applicabile: la soluzione è stata reperita attraverso il richiamo dell'art. 33 legge n. 218 ("Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita"), alla consequenziale considerazione che tale norma di diritto privato internazionale attribuisce agli atti accertativi dello Stato estero ogni effetto in ordine al rapporto di filiazione e che è inibito al giudice italiano sovrapporre accertamenti sulla validità di un titolo valido per la legge nazionale di rinvio (*id est*, lo Stato di origine)<sup>1</sup>. Ulteriore passaggio segnala come, essendo nel certificato spagnolo indicate due madri (la A e la B) ed essendo una cittadina italiana, il minore risulta dotato (anche) della stessa cittadinanza *iure sanguinis*, ai sensi dell'art. 2, punto 1, legge n. 91/92: da qui, la ritenuta corretta applicazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 396 del 2000, che aveva del resto condotto l'Autorità consolare in Barcellona a trasmettere il certificato-atto di nascita all'ufficiale di stato civile del Comune di Torino, e la legittimazione attiva delle ricorrenti-reclamanti.

---

<sup>1</sup> Cfr. Cass. 1° ottobre 2003, n. 14545: "In tema di prova della filiazione, dall'art. 33, comma terzo, della legge n. 218 del 1995 ('la legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio') discende che ai provvedimenti accertativi ed alle statuizioni giurisdizionali dello stato estero è attribuita ogni determinazione in ordine al rapporto di filiazione, con conseguente inibizione al giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee e nazionali, salvo il limite dell'ordine pubblico previsto dall'art. 16 legge cit.". In senso conforme, la precedente Cass. n. 367 del 2003.

Ulteriore problema giuridico affrontato è stato, con riguardo al *terzo*, *quarto* e *quinto* dei diani riportati motivi d'impugnazione, quello di valutare se contrasti con l'ordine pubblico l'atto di nascita da cui risultino due madri (o due padri), essendo fuor d'ogni dubbio che il diritto positivo non prevede, allo stato, alcuna specifica previsione.

Per giungere a offrire risposta negativa la Corte di appello di Torino segue un percorso articolato che si può così cercare di riassumere nei suoi seguenti punti essenziali:

- la Corte costituzionale (sent. n. 348 e 349 del 2007 e n. 317 del 2009) con riguardo all'art. 117 Cost. ha riconosciuto alle interpretazioni della CEDU valore di fonti interposte, destinate a integrare il parametro costituzionale di riferimento; il giudice nazionale è, dunque, tenuto a perseguire una "interpretazione convenzionalmente orientata" delle norme interne, nel senso del dovere di leggere la norma nazionale alla luce delle disposizioni della CEDU così come interpretate dalla Corte di Strasburgo, con l'effetto che, per quanto nella fattispecie maggiormente rileva, il concetto di ordine pubblico deve essere applicato "secondo la giurisprudenza CEDU sui diritti fondamentali della persona e sulla tutela della vita privata e familiare";

- la Suprema Corte ha fatto proprie le indicazioni del giudice costituzionale, affermando che ai fini internazionalprivatistici il concetto di ordine pubblico si identifica con quello indicato come "ordine pubblico internazionale", quanto a dire con quello proprio di diversi ordinamenti e integrante "patrimonio condiviso in una determinata comunità giuridica sovranazionale"<sup>2</sup>;

- la sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale (che non ha riconosciuto l'estensione della disciplina del matrimonio alle coppie omosessuali come una modifica costituzionalmente obbligata e quindi operabile attraverso una sentenza additiva) ha affermato che nella nozione di "formazione sociale" (di cui all'art. 2 Cost.) deve ricomprendersi anche l'unione omosessuale "*intesa come stabile convivenza fra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone, nei tempi e nei modi e nel limite stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri*";

---

<sup>2</sup> V. Cass. 22 agosto 2013, n. 19405: "Agli effetti del diritto internazionale privato, l'ordine pubblico che – anche ai sensi dell'abrogato art. 31 delle preleggi, applicabile *ratione temporis* – impedisce l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti si identifica con l'ordine pubblico internazionale, da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. In tale accezione, esso è ostativo all'applicazione nell'ordinamento italiano dell'art. 1327 ABGB (codice civile austriaco), che limita il risarcimento in favore dei congiunti di persone decedute a seguito di fatto illecito al solo danno patrimoniale ed esclude la risarcibilità del danno cosiddetto parentale, venendo in rilievo l'intangibilità delle relazioni familiari, ossia un valore di rango fondamentale, riconosciuto anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 7 della Carta di Nizza, per il quale il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela".

- proprio nel varco aperto da tali enunciazioni, la Suprema Corte con la sent. n. 4184 del 2012<sup>3</sup> ha affermato che il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è né inesistente né invalido per contrasto con norme imperative, bensì improduttivo di *effetti giuridici* in Italia per l'assenza di una norma specifica e l'inesistenza di una fattispecie matrimoniale: ciò si traduce nella conseguenza che la coppia omosessuale non può far valere il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero ma, comunque e a contrario, può vantare diritto alla tutela giurisdizionale di *specifiche situazioni*, quanto a dire di quelle situazioni che implicano il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e che, ove non lo trovassero, vedrebbero integrarsi violazione dei diritti fondamentali dell'uomo e verrebbero per ciò a scontrarsi con precetti costituzionali e/o con il principio di ragionevolezza.

Ferma la cogente valenza interpretativa delle sentenze sin qui richiamate, la Corte torinese ha proseguito sottolineando che 1) il d.lgs. n. 154 del 2013 ha introdotto il termine "responsabilità genitoriale" (peraltro in linea con la scelta lessicale dell'Unione europea e trasfusa nei Regolamenti) ed ha con ciò riconosciuto l'evoluzione (qui, anche interna) tesa a sempre più sganciare il rapporto di filiazione dall'appartenenza genetica; lo stesso intervento di riforma ha ridisegnato la disciplina delle azioni di disconoscimento e impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, dando attuazione a un comune sentire fondato più sul rapporto – relazione che sull'obiettività genetica; 2) con la sentenza n. 162 del 9 aprile 2014 la Corte costituzionale ha rimosso dall'ordinamento il divieto, in talune ipotesi, del ricorso alla fecondazione assistita di tipo eterologo, ribadendo sotto il profilo sostanziale dei valori e dei principi, l'ampliamento dei confini della "vita familiare"; 3) il concetto di ordine pubblico (internazionale, per quanto in precedenza sottolineato) deve indefettibilmente essere declinato con prioritario/esclusivo riferimento all'interesse del minore, alla stregua di quanto sancito dall'art. 3 della legge n. 176 del 1991 di ratifica della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e, in ambito comunitario con preciso riferimento al tema del riconoscimento delle sentenze straniere quanto ai rapporti tra genitori e figli, dall'art. 23 del Reg. CE n. 2201/2003.

Il decreto in esame ha, inoltre, richiamato non pochi precedenti

---

<sup>3</sup> Così la massima: "Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all'estero, non è inesistente per l'ordinamento italiano, ma soltanto inidoneo a produrre effetti giuridici; anche ai sensi dell'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come evolutivamente interpretato dalla Corte di Strasburgo (sentenza del 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria), la diversità di sesso dei nubendi non costituisce presupposto 'naturalistico' di 'esistenza' del matrimonio. (Fattispecie relativa a cittadini italiani dello stesso sesso, i quali, unitisi in matrimonio nei Paesi Bassi, avevano impugnato il rifiuto di trascrizione dell'atto, opposto dall'ufficiale di stato civile italiano; la S.C., in applicazione del principio, pur respingendo il ricorso degli sposi, ha corretto la motivazione del decreto della Corte territoriale, che aveva legittimato il rifiuto di trascrizione dell'atto in difetto della sua 'configurabilità come matrimonio')".

giurisprudenziali della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo<sup>4</sup>, ma, in via di sintesi, il percorso argomentativo essenziale risultava a quel punto già più che esaurientemente delineato attraverso gli snodi sin qui sottolineati, mentre non è superfluo riportare come il provvedimento – per rafforzare la corretta individuazione del diritto oggetto di tutela – non trascuri di rimarcare che *“la mancata trascrizione dell’atto di nascita limita e comprime il diritto all’identità personale del minore e il suo status nello Stato italiano ... Il minore non avrebbe un esercente la responsabilità genitoriale e nessuno potrebbe esercitarne la rappresentanza con riferimento a problematiche sanitarie, scolastiche, ricreative; oltre all’incertezza in cui si troverebbe nella società italiana il minore verrebbe anche privato dei rapporti successivi nel confronti della famiglia della sig.ra ...”*.

#### 4. Quale conclusione?

Si è già detto che il decreto 29 ottobre 2014 ha originato immediata attenzione, molti commenti e non poche “reazioni”, molte delle quali senza alcun dubbio espressione di un sentire personale e affatto indenni da sottese ragioni religiose, etiche, culturali, politiche e, non ultime, di politica legislativa, quanto a dire da ragioni tutte parimenti legittime e meritevoli di rispetto nonché di riflessione, siccome produttive di un dibattito di ampio respiro che non può mai mancare allorché vengano dalla giurisprudenza

---

<sup>4</sup> Il richiamo è rivolto, in particolare, alle fattispecie analoghe trattate dalle due recenti sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU, V sezione, 26 giugno 2014, *Memesson c. Francia*, ric. n. 65192\11 e V sezione, 26 giugno 2014, *Labassee c. Francia*, ric. n. 65941) nelle quali è stata condannata la Francia, per violazione dell’artt. 8 della Convenzione, per non avere trascritto il rapporto di filiazione relativo alla relazione tra un padre e i suoi figli biologici nati all’estero facendo ricorso alla maternità surrogata. I ricorrenti lamentavano la violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e familiare (art 8 Convenzione) e in particolare il fatto che, in violazione dell’interesse superiore dei minori, fosse preclusa la possibilità di ottenere, in Francia, il riconoscimento di un rapporto di filiazione legalmente formatosi in uno Stato estero all’esito di una procreazione medicalmente assistita conforme alla legge del luogo ove il bambino è nato. La questione prospettata alla Corte non riguarda la compatibilità con la Convenzione del divieto posto da uno Stato membro di ricorrere ad una surrogazione di maternità bensì se sia compatibile la decisione dello Stato di privare i bambini nati da una maternità, surrogata, regolarmente praticata all’estero, nei paesi in cui gli stessi risiedono, dei documenti di stato civile che attestino il loro status di figli della coppia che ha fatto ricorso alla procreazione assistita. La Corte EDU ha riconosciuto, all’unanimità, che non vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione in relazione al diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare ma ha affermato, invece, che la violazione si realizzi in relazione al diritto dei minori al rispetto della loro vita privata. La Corte ha precisato come il rifiuto da parte delle autorità francesi di non riconoscere valore legale al rapporto di parentela costituisce indubbiamente una *“ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della vita familiare”*, in quanto *“il rispetto per la vita include il primario interesse a definire la propria identità come essere umano, compreso il proprio status di figlio o di figlia di una coppia di genitori”*. La Corte ha evidenziato come sulla base del diritto francese i bambini nati all’estero con le modalità sopra indicate, si trovino in una situazione di incertezza giuridica e il mancato riconoscimento da parte dell’ordinamento francese del loro status di figli mette in pericolo la loro identità all’interno della società francese: *“Non consentendo riconoscimento dell’instaurazione di un rapporto giuridico di parentela tra bambini nati da madre surrogata e il loro padre biologico lo Stato francese ha oltrepassato il margine di apprezzamento consentito e, nel caso di specie, violato il diritto dei minori al rispetto della loro vita privata”*. La Corte torinese richiama, infine, la sentenza della CEDU 19 febbraio 2013 (*X e altri c. Austria*): su ricorso del partner di una coppia femminile omosessuale di adottare il figlio naturale dell’altro partner, la Corte ha affermato che *“la relazione esistente tra una coppia omosessuale che convive di fatto in maniera stabile rientra nella nozione di vita familiare così come quella di una coppia eterosessuale che si trova nella stessa situazione: quando il minore vive insieme a loro la vita familiare comprende anche quest’ultimo”*.

affrontati temi nuovi e, in particolare, temi che non trovano risposta nel quadro normativo vigente e, quindi, in quell'ordinamento positivo che per il giudice è non solo oggetto di doveroso riferimento ma anche, e oggi sempre di più di fronte all'imponenza delle nuove questioni, luogo di riparo e fonte di sicurezza, se non, sia consentito aggiungere, di serenità nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Ogni soluzione può essere oggetto di riflessione, adesione o critica, ma il tentativo di ripercorrere gli snodi della motivazione credo consenta di escludere senza alcuna perplessità che abbia il Collegio torinese voluto esercitare una consapevole funzione di supplenza alla persistente inerzia del legislatore e tentare surrettiziamente di introdurre nell'ordinamento principi e istituti la cui tutela e la cui creazione non possono che essere rimessi al legislatore.

Infatti, il contenuto della decisione torinese va circoscritto – come ben fanno i giudici del Collegio – al tema della pubblicità interna, mediante trascrizione, dei rapporti di famiglia formati all'estero senza che ciò equivalga a legittimare la nascita di quei medesimi rapporti “all'interno dello Stato”, versandosi, in questo caso, nell'ambito di una competenza legislativa riservata, come tale riconosciuta dalla stessa CEDU. Nemmeno può ritenersi che “riconoscere i modelli familiari altrui” voglia dire “rinunciare ai modelli familiari propri” che costituiscono – se non parametro di ordine pubblico – comunque un patrimonio sociale e culturale che, per essere arricchito, richiede l'intervento indefettibile del Parlamento, quale sede naturale della volontà sovrana di uno Stato democratico.

La Corte torinese è stata chiamata, nell'ambito delle funzioni di sua competenza, ad affrontare un tema tra i più spinosi del momento perché coinvolgente diritti rispetto alla cui tutela non può certo all'Italia riconoscersi un primato nella produzione normativa, e tale ingrato compito ha assolto con rigore tecnico giuridico attraverso una difficile ricostruzione degli indiscussi, e indiscutibili per il giudice ordinario, precedenti giurisprudenziali di legittimità, costituzionali e, in particolare, sovranazionali, mostrando di bene avere compreso quanto le lacune legislative espongano i giudici a uno sforzo massiccio per adeguare la tutela di diritti già generalmente riconosciuti, ma a tutt'oggi non codificati, alle spinte invece da tempo avvertite e colte all'interno dell'Unione europea.

Resta, a questo punto, da chiedersi quale sorte avrà, tra gli altri in discussione, lo Schema di Testo Unificato del 2 luglio 2014 per i disegni di legge nn. 14 e connessi (“*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*”) attualmente all'esame della Commissione Giustizia del Senato: l'auspicio va nella direzione della scelta di un testo normativo che, di qualsiasi contenuto esso sia, valga per il futuro

a esentare il giudice ordinario da uno sforzo e da un compito di complessa ricostruzione logico interpretativa analoghi a quelli ai quali la Corte torinese non si è certo sottratta.

GLORIA SERVETTI